

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO  
II<sup>a</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CFA  
(2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 12 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

## COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente – Avv. Roberto Borgogno – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

### **1. RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA SRL AVVERSO LE SANZIONI:**

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA;
- AMMENDA DI € 500,00;

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017)

**2. RICORSO DEL SIG. CLAUDIO BUONO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.F. AVERSA NORMANNA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 8, COMMA 15 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5895/99 PF16-17 AA/MG DEL 30.11.2016** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 56 del 22.2.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2, li accoglie parzialmente e così ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 200,00 a carico della società e nella inibizione limitatamente al solo presofferto a carico del sig. Claudio Buono. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**3. RICORSO DEL SIG. GIORGIO REPETTO (ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI E ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL) avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis e 5, comma 1 C.G.S. – nota n. 7172/566 pf16-17 GP/cc del 12.1.2017** (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 66 del 24.3.2017)

La C.F.A. vista l'istanza proposta dal difensore del Sig. Giorgio Repetto, sentito il rappresentante della Procura Federale presente in udienza, che non si è opposto al differimento,

RINVIA

la trattazione del giudizio al giorno 5.5.2017 alle ore 13.30;

CONFERMA

la sospensione della decorrenza dei termini per la definizione del presente giudizio e, segnatamente quello di cui all'art. 34 bis C.G.S..

La pubblicazione della presente vale quale avviso di convocazione delle parti.

IL PRESIDENTE  
Avv. Maurizio Greco

**Pubblicato in Roma il 12 aprile 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio